



ATTO N. 648

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 2136 del 6.12.2006)

*“Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 12.12.2006*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 12.12.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: 'MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA REGIONALE AL FINE DI CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA'.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/12/2006 n. 2136

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente		X
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : GIOVANNETTI MARIO

Relatore : GIOVANNETTI MARIO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il nuovo Statuto della Regione, approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'articolo 32;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria";

Richiamato il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare gli articoli 22, 26 e 29;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Visto il regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale, adottato ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge;

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE E RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica"

RELAZIONE

La presente legge introduce nell'ordinamento regionale una specifica disciplina al fine di assicurare l'obiettivo del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, con riferimento al proprio assetto ordinamentale.

La proposta di legge disciplina il concorso degli enti, agenzie ed aziende speciali, istituite con legge regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche con riferimento al d.l. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006.

L'intervento, con apposita norma legislativa, si rende necessario altresì al fine di chiarire la portata applicativa sul sistema degli enti regionali del decreto Bersani, il cui tenore letterale, nonostante evidenti incongruenze rispetto al quadro complessivo, genera una situazione d'incertezza.

Il disegno di legge si compone di tre articoli:

L'articolo 1 stabilisce la finalità di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'articolo 2 prevede al comma 1 le modalità di individuazione dei soggetti a cui si applica la presente legge riportandone una prima ricognizione in un Allegato elenco.

Il comma 2 individua nel DAP lo strumento attraverso il quale vengono determinati gli indirizzi e i criteri per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica da applicare anche agli enti, agenzie ed aziende speciali. Tali indirizzi e criteri vengono attuati attraverso le direttive della Giunta regionale.

Il comma 3 stabilisce che gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati restano acquisiti ai bilanci di tali enti, al fine del miglioramento dei relativi saldi.

Il comma 4 stabilisce che gli enti e le agenzie, al fine del contenimento della spesa, danno attuazione, per l'esercizio 2006, agli articoli 22 e 26 del d.l. 223/2006 fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno. Le economie così realizzate restano acquisite ai rispettivi bilanci al fine del miglioramento dei relativi saldi.

Si prevede poi, all'articolo 3 che i soggetti del sistema, individuati dalla Giunta regionale tra quelli dell'Allegato 1 si avvalga no, di regola, dell'Avvocatura regionale per la difesa in giudizio. Ciò ha lo scopo di contenere i costi del contenzioso e di garantire una omogeneità di linee difensive.

ALB

Disegno di legge "Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica"

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2

(Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali)

1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, indicati nell'Allegato 1. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'Allegato 1 in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'Allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale.

3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

AB

4. Per l'anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli Enti, le Agenzie e le Aziende speciali di cui all'Allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del D.L. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.

Art. 3

(Avvalimento Avvocatura regionale)

1. I soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'Allegato 1, si avvalgono, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti. I rapporti tra i soggetti individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni. La rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all'organizzazione degli enti.



ENTI, AGENZIE E AZIENDE SPECIALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

-
1. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - A.DI.S.U.

 2. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - A.R.P.A.

 3. AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO - S.E.D.E.S.

 4. AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - A.R.U.S.I.A.

 5. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PERUGIA (A.T.E.R.)

 6. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERNI (A.T.E.R.)

 7. AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA

 8. AGENZIA UMBRA LAVORO

 9. AGENZIA UMBRIA RICERCHE

 10. CENTRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' E DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

 11. ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA – ISUC

 12. CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

 13. CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA – CE.D.R.A.V.
-

ASB



Regione Umbria
Giunta Regionale

Al Direttore regionale Affari generali della Presidenza e
della Giunta regionale

Dott. Aldo Bruni
Sede

Prot. N

Oggetto: Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione della
finanza regionale al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Comitato Legislativo

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 6 dicembre
2006 ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto, nel testo che si
allega.

Cordiali saluti.

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. *Marino Balsamo*

Allegati: n. 1 ddl.

DF
lett par fav Doria 6-12-2006.doc

Disegno di legge "Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica"

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.


Art. 2

(Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali)

1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, indicati nell'Allegato 1. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'Allegato 1 in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'Allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale.

3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.

4. Per l'anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli Enti, le Agenzie e le Aziende speciali di cui all'Allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del D.L. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.

COMUNE DI S. GIULIANO
S. GIULIANO
Ass. D. De Santis

Art. 3
(Avvalimento Avvocatura regionale)

1. I soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'Allegato 1, si avvalgono, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti. I rapporti tra i soggetti individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni. La rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all'organizzazione degli enti.

ENTI, AGENZIE E AZIENDE SPECIALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

1. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - A.DI.S.U.
2. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - A.R.P.A.
3. AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO - S.E.D.E.S.
4. AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - A.R.U.S.I.A.
5. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PERUGIA (A.T.E.R.)
6. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERNI (A.T.E.R.)
7. AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
8. AGENZIA UMBRA LAVORO
9. AGENZIA UMBRIA RICERCHE
10. CENTRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' E DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
11. ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA - ISUC
12. CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
13. CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA - CE.D.R.A.V.

Perugia, il 11 DIC. 2008
Per copia conforme
all'originale.



P. IL DIRIGENTE